



Co-funded by
the European Union



Funded by the European Union.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



GLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

STEPPO ROLE PLAY 2025 - MATERIALI

Indice:

1. Il rapporto tra P.E.D e Camera Permanente

- 1.1. Il PED
- 1.2. Il ruolo della Camera Permanente
- 1.3. Deroga ai criteri di giurisdizione e poteri della Camera Permanente
- 1.4. Implicazioni per i diritti della difesa dell'imputato (art. 48 Carta UE)

2. Il giudizio immediato

- 2.1 Il giudizio immediato in sintesi
- 2.2 Quando si applica
- 2.3 Il giudizio immediato richiesta dal PM
- 2.4 Il giudizio immediato custodiale richiesto dal PM
- 2.5 Il decreto di disposizione del giudizio immediato
- 2.6 Riti speciali e premiali
- 2.7 Schema del giudizio immediato

3. Memoria Difensiva

4. Richiesta di Rinvio a Giudizio

5. Termination of the Investigation Report (del Ped a Camera Permanente)

1. Il rapporto tra PED e Camera permanente

1.1. Il PED

Il **Procuratore Europeo Delegato (PED)** è l'organo decentrato dell'EPPO che conduce in prima persona le indagini e l'azione penale a livello nazionale per conto della Procura Europea. In pratica, ogni PED esercita gli stessi poteri di un pubblico ministero nazionale nell'indagine e nel perseguimento dei reati di competenza EPPO, incluse le attività necessarie per rinviare i casi a giudizio. Il PED avvia le indagini, raccoglie le prove, formula le imputazioni e rappresenta l'accusa davanti ai giudici nazionali competenti. Tuttavia, pur agendo nel proprio Stato membro, il PED opera come parte integrante dell'EPPO e **deve seguire le indicazioni e istruzioni** della *Camera Permanente* assegnata al caso e del Procuratore Europeo che supervisiona le indagini. Ciò garantisce un coordinamento sovranazionale: il PED mantiene autonomia operativa nell'ambito della legge nazionale, ma risponde all'EPPO per assicurare un approccio uniforme. In caso di **inosservanza delle istruzioni** impartite dalla Camera Permanente o dal Procuratore Europeo supervisore, il caso può essere sottratto a quel PED e riassegnato ad un altro, a testimonianza del fatto che il PED agisce "*per conto*" dell'EPPO e non in veste puramente nazionale. Dunque, il PED è il motore delle indagini e dei procedimenti, ma lavora sotto la direzione strategica dell'EPPO, avviando l'azione penale solo dopo aver ottenuto il via libera secondo le procedure stabilite dal regolamento.

1.2. Il ruolo della Camera Permanente

Le **Camere Permanenti** sono piccoli collegi all'interno dell'EPPO incaricati di **supervisionare e indirizzare** le indagini e le azioni penali svolte dai PED. Ogni caso assegnato all'EPPO viene attribuito a una Camera Permanente, composta da tre membri (di cui uno presidente), che ne segue gli sviluppi dall'apertura dell'indagine fino all'eventuale rinvio a giudizio. La Camera Permanente **monitora il progresso investigativo**, garantisce il coordinamento in casi transnazionali e può impartire istruzioni vincolanti al PED per assicurare efficacia e coerenza nell'azione repressiva. Un compito cruciale della Camera è prendere le **decisioni chiave sul procedimento**: ad

esempio, decide se portare il caso a giudizio oppure archivarlo, se applicare procedure speciali come il patteggiamento, o se rinviare il caso alle autorità nazionali quando i requisiti per l'intervento dell'EPPO non sono soddisfatti. Tali decisioni sono solitamente prese **su proposta del PED** incaricato (che, a fine indagine, redige un rapporto con una proposta motivata) e dopo la valutazione del Procuratore Europeo supervisore. In definitiva, **spetta alla Camera Permanente l'ultima parola** su come procedere all'esito delle indagini: essa può approvare la proposta del PED (ad esempio autorizzando l'esercizio dell'azione penale) oppure decidere diversamente, impartendo al PED istruzioni su misura. Oltre a queste funzioni decisionali, la Camera Permanente gioca un ruolo centrale nella **ripartizione territoriale dei casi**: in situazioni complesse che coinvolgono più Stati membri, la Camera è l'organo che può disporre il trasferimento di un procedimento da uno Stato all'altro o la riunione/separazione di procedimenti collegati, come meglio illustrato di seguito. Questo meccanismo serve a evitare duplicazioni e conflitti di competenza tra i vari PED nazionali e a concentrare l'azione penale nello Stato più adeguato.

1.3. Deroga ai criteri di giurisdizione e poteri della Camera Permanente

La decisione di **derogare ai criteri di competenza territoriale** non è lasciata alla discrezionalità del singolo PED, ma rientra tra i **poteri della Camera Permanente** competente per il caso. In base all'art. 26 par. 5 del regolamento EPPO, **prima che sia esercitata l'azione penale** (cioè nella fase investigativa), la Camera Permanente può intervenire in un caso che rientra nella giurisdizione di più Stati membri per modificare l'allocazione originaria. In particolare, sentiti i Procuratori Europei (membri centrali dell'EPPO) e i PED interessati, la Camera Permanente può decidere di:

- a) *“riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro”;*
- b) *“riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato”*

Questo potere, di fatto, consente alla Camera Permanente di **trasferire un procedimento** da uno Stato all'altro, nonché di unificare procedimenti collegati (ad esempio se due PED in Stati diversi stanno indagando sugli stessi fatti verso la stessa

persona) oppure, al contrario, di separare filoni investigativi per gestirli in Stati differenti.

Le decisioni di riassegnazione o riunione/separazione devono tuttavia rispettare due condizioni fondamentali.

Primo, devono perseguire l' "*interesse generale della giustizia*"

Questa clausola indica che lo spostamento di competenza non va effettuato arbitrariamente, ma solo se serve a garantire una migliore amministrazione della giustizia – ad esempio evitando duplicazioni di indagini, assicurando che il caso sia trattato dall'autorità più efficace o prevenendo conflitti di competenza. Secondo, tali decisioni devono essere **coerenti con i criteri di scelta** del PED stabiliti dal par. 4 dell'art. 26.

In altre parole, la Camera Permanente può derogare alla regola del "centro dell'attività criminosa", ma **non ignorando del tutto i parametri oggettivi**: al contrario, la riassegnazione dovrà preferibilmente seguire quei criteri sussidiari (residenza, nazionalità, luogo del danno) che il regolamento indica, così da mantenere un legame logico tra il caso e lo Stato designato.

Dal punto di vista **pratico**, l'esercizio di questo potere comporta diverse conseguenze. Quando la Camera Permanente decide, ad esempio, di spostare un'indagine dall'Italia alla Germania, il *fascicolo EPPO* viene trasferito al PED dello Stato scelto, il quale subentra nella conduzione del caso. Ciò significa che l'intero quadro probatorio raccolto fino a quel momento dovrà essere messo a disposizione delle autorità del nuovo Stato procedente. Il regolamento EPPO, integrato dalle normative nazionali di attuazione, predispone strumenti per garantire la continuità e la validità degli atti compiuti. Ad esempio, il legislatore italiano ha stabilito che se un'indagine EPPO **resta di competenza dell'EPPO ma viene trasferita** da un PED di un altro Stato membro a un PED italiano per decisione della Camera Permanente (ai sensi dell'art. 26 par. 5 e dell'art. 36 par. 3-4 del Regolamento), allora eventuali **misure cautelari** adottate dal giudice estero conservano efficacia solo se confermate entro 30 giorni dal giudice italiano competente; in caso contrario decadono. Inoltre, il periodo di custodia cautelare

già sofferto all'estero viene imputato nei termini di custodia cautelare previsti dalla legge italiana, evitando che il trasferimento pregiudichi la libertà personale dell'indagato. Sul fronte probatorio, le prove raccolte all'estero restano utilizzabili nel processo italiano, **purché non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale**. Questo esempio concreto dimostra come, in caso di trasferimento transnazionale del procedimento, sia necessario sincronizzare gli ordinamenti coinvolti: il nuovo Stato deve "prendere in carico" il procedimento tenendo conto di atti e misure già compiuti altrove, in modo da non vanificare l'indagine e nel contempo tutelare i diritti fondamentali (ad es. riesaminando le misure restrittive della libertà personale secondo le proprie garanzie).


Va ricordato che, una volta concluse le indagini, vi è un'ulteriore valutazione sulla **giurisdizione in cui esercitare l'azione penale**. L'art. 36 del regolamento stabilisce in via di principio che la Camera Permanente **conferma la competenza** dello stesso Stato membro del PED che ha condotto l'indagine per celebrare il processo. Dunque, se un caso è stato investigato – in base ai criteri di art. 26 – dal PED italiano, di regola sarà davanti al tribunale italiano che l'EPPO eserciterà l'azione penale. Tuttavia, anche in questa fase finale, la Camera Permanente può decidere diversamente "*per gli stessi motivi di cui all'art. 26*". Ciò significa che se emergono ragioni per cui sarebbe più opportuno spostare il processo in un altro paese (ad esempio perché lì si trova la maggior parte delle prove o perché così si unificano procedimenti paralleli), la Camera può disporre che il *trial* abbia luogo in un diverso Stato membro, incaricando un altro PED di presentare l'imputazione.

In sintesi, la Camera Permanente ha un **ampio potere discrezionale** nel determinare quale Stato membro, tra quelli potenzialmente competenti, porterà avanti l'azione penale, sia nella fase investigativa (art. 26) che al momento del rinvio a giudizio (art. 36). Questo potere è esercitato tenendo conto dell'interesse generale e dei criteri oggettivi previsti, ed è finalizzato a "*ottimizzare*" la gestione dei casi transnazionali, evitando sia conflitti di competenza sia vuoti di giurisdizione.

1.4. Implicazioni per i diritti della difesa dell'imputato (art. 48 Carta UE)

Le scelte sulla giurisdizione operate dall'EPPO e dalla sua Camera Permanente **incidono direttamente sui diritti dell'indagato/imputato**, rendendo fondamentale il rispetto delle garanzie difensive sancite dal diritto UE. L'**articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** consacra due principi cardinali: **(1)** la *presunzione di innocenza* – “ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata” – e **(2)** il pieno **diritto alla difesa** – “il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”. Nel contesto dell'EPPO, questi principi devono guidare ogni decisione procedurale, incluse quelle relative al **foro competente**. In pratica, trasferire un procedimento penale da uno Stato membro a un altro non deve mai tradursi in un indebolimento delle possibilità di difesa dell'accusato. Proprio il regolamento EPPO ribadisce che tutte le attività dell'ufficio si svolgono nel **pieno rispetto dei diritti degli indagati e imputati** sanciti dalla Carta, in particolare dei diritti della difesa e del diritto a un giudice imparziale. Ciò significa, ad esempio, garantire all'imputato il diritto di essere informato tempestivamente del trasferimento del procedimento e delle accuse, di accedere al fascicolo (anche se originato in un altro paese) e di usufruire di un **interprete e traduzioni** qualora il processo si svolga in una lingua a lui non nota. Allo stesso modo, l'imputato ha diritto a nominare un difensore nello Stato in cui sarà svolto effettivamente il giudizio e a comunicare con il proprio legale, così come eventualmente a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se ne ricorrono le condizioni. Queste garanzie procedurali si applicano pienamente anche nei procedimenti EPPO e servono a mitigare l'eventuale impatto negativo di una riallocazione del caso. Ad esempio, se un individuo inizialmente indagato in Italia si vede spostare il processo in un altro Stato membro, dovrà poter far valere senza pregiudizio gli stessi diritti difensivi: potrà far tradurre gli atti chiave nella propria lingua, avrà tempo adeguato per preparare la difesa con un avvocato locale, e potrà richiedere mezzi di prova o perizie anche oltreconfine, con l'assistenza dell'EPPO stesso. In sostanza, l'EPPO deve assicurare che il *forum shopping* investigativo-giudiziario non si traduca in uno **svantaggio processuale** per

l'imputato, il quale resta titolare intangibile dei diritti al giusto processo garantiti a livello europeo.



Fonti:

- Regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura europea (artt. 13, 26, 36, 41); Carta dei diritti fondamentali UE (art. 48); Documenti Camera dei Deputati – Dossier “Procura europea” documenti.camera.it ;
- EPPO – *La Procura Europea, struttura e funzionamento*, Ministero della Giustizia lafionda.org ;
- *Le determinazioni dell'EPPO all'esito delle indagini*, Camera Penale di Bologna camerapenale-bologna.org;
- Archiviopenale.it – A. Traverso, *I principali aspetti istituzionali dell'attività della Procura europea* archiviopenale.it

2. Il giudizio immediato

2.1. Il giudizio immediato in sintesi

Il processo immediato è una procedura speciale prevista dal sesto libro del codice di procedura penale italiano che consente di avviare il giudizio in modo diretto e rapido, senza passare attraverso l'udienza preliminare o una lunga indagine. È una modalità semplificata del procedimento penale, utilizzata in casi specifici per garantire una risposta tempestiva alla commissione di reati gravi, evitando il coinvolgimento di un giudice istruttore. Si tratta di un rito accelerato e deflativo, **non premiale** che non può essere applicato davanti al giudice di pace.

In pratica, il processo immediato viene disposto dal pubblico ministero (PM) quando ritiene che ci siano prove sufficienti per avviare direttamente il processo, senza bisogno di ulteriori indagini preliminari. Quando si applica un giudizio direttissimo, immediato o per decreto, non è necessaria la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Il giudice, valutate le prove, decide se avviare il processo immediato, che si concluderà con una sentenza di condanna o di assoluzione **in base agli elementi emersi durante il dibattimento**.

2.2. Quando si applica

Questa procedura è prevista in due casi principali:

- I. **Reati gravi:** Si applica a reati che comportano pene severe, come i delitti gravi o quelli per cui la legge prevede pene lunghe.
- II. **Prove evidenti:** Il PM può chiedere il processo immediato se le prove contro l'imputato sono chiare e sufficienti, evitando la fase di ulteriori indagini.

Si può optare per questo procedimento speciale anche su richiesta dell'imputato, il quale può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere direttamente il giudizio immediato al giudice dell'udienza preliminare (GUP). In tal caso la domanda di giudizio immediato deve essere presentata almeno 3 giorni prima dell'udienza preliminare e notificata sia al PM che alla persona offesa.

2.3. Il giudizio immediato richiesto dal PM

Il PM, rispetto all'imputato, è più propenso a richiedere il giudizio immediato. In questo caso, il PM deve essere convinto dell'evidenza delle prove di colpevolezza e chiedere al giudice di procedere con il giudizio saltando così l'udienza preliminare. Il PM deve presentare la richiesta entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Se l'indagato si sottrae all'interrogatorio, l'invito a presentarsi può essere considerato equipollente all'interrogatorio.

Se il giudice accoglie la richiesta del PM, emette un decreto di giudizio immediato e si salta l'udienza preliminare, andando direttamente ad aprire l'udienza dibattimentale. Il decreto è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima del dibattimento.

2.4. Il giudizio immediato "custodiale" richiesto dal PM

Il giudizio immediato può essere richiesto anche quando l'indagato è sottoposto a misura cautelare. In questo caso, l'applicazione della misura cautelare dimostra l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, e il PM ha sei mesi dalla sua applicazione per richiedere il giudizio immediato. Il giudice verifica che la misura cautelare sia ancora in vigore e rispetti i termini previsti.

2.5. Il decreto di disposizione del giudizio immediato

Quando il giudice accoglie la richiesta del PM, il GIP emette decreto di giudizio immediato contenente:

- Le generalità dell'imputato a pena di nullità
- Le generalità delle altre parti private
- L'indicazione dei difensori
- L'eventuale identificazione della persona offesa
- L'imputazione, cioè l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti, di quelle che possano comportare l'applicazione di misure di sicurezza, l'indicazione dei relativi articoli di legge a pena di nullità
- La sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti a cui si riferiscono
- Il dispositivo e l'indicazione del giudice competente per il giudizio
- Il luogo e la data di comparizione

Il decreto dovrà essere notificato all'imputato, al difensore ed alla persona offesa, unitamente alla richiesta del PM, e comunicato al PM almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio.

2.6. I riti speciali e premiali

L'imputato ha la possibilità di scegliere alcuni riti speciali, come il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova, ma deve farlo entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. Se non ha fatto richiesta, il processo prosegue con il giudizio ordinario.

Non potendosi ammettere che la scelta del PM di avviare il giudizio immediato pregiudichi il diritto dell'imputato di accedere ai riti speciali, il decreto con cui viene disposto il giudizio immediato deve contenere l'avviso che l'imputato può

chiedere gli altri riti, ossia il giudizio abbreviato il patteggiamento e la messa alla prova

Osservazioni:

Il processo immediato, pur mirando a una maggiore efficienza della giustizia, può limitare le prerogative difensive, soprattutto in caso di giudizio immediato custodiale. L'imputato ha poco tempo per decidere se accedere ai riti premiali e, in procedimenti complessi, come quelli per crimini organizzati, il tempo disponibile per la difesa potrebbe non essere sufficiente per una corretta preparazione.

In sintesi, il processo immediato è una procedura rapida ed efficace per trattare reati gravi quando le prove sono evidenti, ma può ridurre i diritti di difesa e limitare le possibilità di scelta per l'imputato. L'intero schema del giudizio immediato persegue sicuramente un obiettivo di economia processuale, però a scapito, soprattutto nel caso dell'immediato custodiale, delle prerogative difensive. Infatti l'imputato, con l'applicazione della misura cautelare, che coincide con il momento in cui viene a conoscenza della pendenza del procedimento e delle indagini svolte, ha soltanto 15 giorni per scegliere le eventuali alternative premiali. I procedimenti complessi possono basarsi su migliaia di pagine di atti di indagine, quindi il tempo a disposizione della

difesa è chiaramente insufficiente per analizzare in modo completo tali documenti e pianificare una strategia adeguata anche se il diritto di difesa è garantito sulla carta in quanto è possibile richiedere i riti premiali, la realtà è che la difesa si trova in una posizione molto limitata nel poter esercitare appieno i propri diritti. Il problema è ancora più evidente se si prende in considerazione il fatto che nella prassi si ricorre all'immediato custodiale soprattutto nei procedimenti di criminalità organizzata, in cui le indagini durano anni, con moltissime intercettazioni.

2.7. Schema

Il processo immediato è una procedura semplificata e accelerata prevista dal codice di procedura penale italiano, volta ad avviare direttamente il giudizio contro un imputato senza passare per l'udienza preliminare. È un meccanismo pensato per casi di particolare gravità o quando le prove a carico dell'imputato sono evidenti. La sua principale finalità è quella di accelerare il processo e garantire una risposta rapida alla commissione di reati gravi.

Procedura:

- **Richiesta del pubblico ministero:** Il PM, se ritiene sufficienti le prove, può chiedere al giudice di procedere con il giudizio immediato, senza passare per l'udienza preliminare.
- **Decisione del giudice:** Il giudice esamina la richiesta del PM, e se la accoglie, il processo inizia subito, saltando la fase preliminare. Si passa direttamente all'udienza dibattimentale
- **Fase dibattimentale:** Se la richiesta di giudizio immediato è accolta, il caso va subito a dibattimento, dove entrambe le parti presenteranno le proprie prove.
- **Giudizio immediato richiesto dall'imputato:** In alcuni casi, l'imputato può chiedere il giudizio immediato al giudice, in un'ottica di "giustizia consensuale", con la speranza di evitare il filtro dell'udienza preliminare, che potrebbe pregiudicare la sua posizione.
- **Immediato custodiale:** Se l'imputato è sottoposto a misura cautelare, può essere richiesto un giudizio immediato custodiale, che si basa sull'idea che la misura cautelare implica già una precedente valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Presupposti e tempistiche:

- Il PM deve fare richiesta di giudizio immediato entro 90 giorni dall'iscrizione del reato, a meno che non si tratti di un caso di giudizio immediato custodiale, per il quale i termini sono più stretti (6 mesi dalla misura cautelare).

Esclusioni:

- Il processo immediato non è applicabile a tutti i reati, ma solo in presenza di prove evidenti e in casi specifici di gravità. Non è ammesso davanti al giudice di pace.

Vantaggi e limiti:

- Vantaggi: L'accelerazione dei tempi di giustizia, soprattutto per i reati gravi, consente di giungere rapidamente a una decisione.
- Limiti: Un aspetto critico riguarda la difesa, che potrebbe avere meno tempo per prepararsi, soprattutto in procedimenti complessi dove le indagini sono molto articolate. In casi di criminalità organizzata, dove le indagini durano anni, la difesa si trova in una posizione difficile per analizzare correttamente tutte le prove raccolte. Il processo immediato, pur essendo utile per snellire i procedimenti, presenta delle criticità legate ai diritti di difesa e alla possibilità di una preparazione adeguata da parte dell'imputato.

GIUDIZIO IMMEDIATO A RICHIESTA DEL P.M.
(Artt. 453-458 c.p.p.)

IL P.M. lo richiede

salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini se

la prova dei fatti
appare evidente
(art. 453, comma 1, c.p.p.)

la richiesta è inoltrata
entro 90 giorni
dall'iscrizione
della notizia di reato
nel registro previsto
dall'art. 335 c.p.p.
(art. 454, comma 1, c.p.p.)

l'indagato
è stato interrogato sui fatti
(art. 453, comma 1, c.p.p.)

oppure

l'invito a presentarsi ex art. 375
c.p.p. è rimasto senza effetto
(art. 453, comma 1, c.p.p.)

la richiesta è inoltrata anche fuori dai termini sopra detti e comunque
entro 180 giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione
al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare
(art. 453, comma 1-bis, c.p.p.)¹¹⁾

IL GIUDICE può

rigettare
la richiesta
(art. 455 c.p.p.)¹²⁾

emettere il decreto
di giudizio immediato
(artt. 455 e 456 c.p.p.)

dichiarare la propria
incompetenza
con sentenza
ex art. 22, comma 3, c.p.p.

**L'IMPUTATO, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato,
può chiedere**

il giudizio
abbreviato
(art. 458 c.p.p.)

il patteggiamento
(artt. 456, comma 2,
446 e 448 c.p.p.)

3. Memoria difensiva

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____
MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 415 BIS C.P.P.

Ill.mo Dott _____

il sottoscritto avv _____ (C.F. _____), con Studio in _____ alla via _____ numero di fax ovvero indirizzo di posta elettronica certificata _____ nella sua qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in atti, di , nato ovvero nata a _____, indagato ovvero indagata nel procedimento penale di cui in epigrafe per il reato di cui all'art..... per

PREMESSO

che il sig. ovvero la sig.ra ha ricevuto in data il provvedimento a Sua firma di chiusura delle indagini preliminari (notificato altresì in pari data al sottoscritto difensore) con la presente memoria espone alla S.V. quanto di seguito (descrivere i fatti e argomentare in maniera esaustiva le ragioni per le quali il procedimento dovrebbe essere archiviato, combinando il dato normativo ed il dato giurisprudenziale a sostegno delle proprie argomentazioni) Alla luce di quanto premesso, lo scrivente nella sua predetta qualità chiede che la S.V. Ill.ma voglia formulare al G.I.P. richiesta di archiviazione nel confronti di

Con osservanza,

Luogo, data

Firma Avv.

NOMINA DI DIFENSORE

La sottoscritta Caia, nata a _____, il giorno _____, residente in _____, Via _____, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Sempronio, nato a _____, il giorno _____, residente in _____, Via _____, per-sona offesa nel procedimento penale n. _____ R.G.N.R. a carico di Tizio per il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.

DICHIARA

di nominare quale difensore l'Avv. _____, con studio in _____, nella Via _____, _____, al quale conferisce tutti i poteri e le facoltà previsti dalla Legge, compresa quella di nominare sostituti. Conferisce inoltre al difensore come sopra nominato espresso mandato ed incarico affinché:

- nomini consulenti tecnici (art. 117 e 225 c.p.p.); - proponga istanza di riesame ed ogni impugnazione o ricorso, anche per cassazione, avverso ogni ordinanza, decreto e/o sentenza pronunciati nel procedimento, anche in assenza od in contumacia del dichiarante;
- proponga ogni ulteriore istanza e/o richiesta.

Luogo, data

la firma che precede è autentica

Firma Avv.

L'autore di questa formula è l'Avv.

4. Richiesta di rinvio a giudizio



PROCURA EUROPEA

Sede di ***

N. *** R.G.N.R. EPPO

N. ***

Al Giudice per l'udienza preliminare

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

(artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lvo 271\89)

Il Procuratore Europeo Delegato Dott. ***, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., a carico di:

IMPUTATO

1) per il delitto p. e p. dagli artt. 640-bis e 56-640 bis c.p. perché, in qualità di legale rappresentante della società ***; nel presentare domanda di accesso agli incentivi per lo sviluppo del commercio elettronico delle Piccole e Medie Imprese erogati dal fondo istituito con Legge 394/1981 gestito da ***, finanziato con risorse dell'Unione Europea – NextGeneration EU – PNRR – misura *- componente *- investimento *, con artifici e raggiri, consistiti nell'allegare bilanci di esercizio per gli anni *** falsi e nell'omettere di realizzare qualsiasi tra le attività relative al progetto finanziato, induceva in errore *** in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai detti finanziamenti comunitari.

In tal modo conseguiva l'ingiusto profitto di Euro *** (pari all'anticipazione erogata da *** in data ***, trasferita a mezzo bonifico sul conto n. *** della ***) e compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire l'ulteriore somma di Euro *** a saldo del finanziamento approvato.

In *** dal *** sino in data ***.

Identificate le persone offese in:

- **UNIONE EUROPEA** (presso Commissione Europea – Segretariato Generale, Rue de Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio; email: sg-assist@ec.europa.eu);

- *** con sede in ***

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

Vista la decisione della Camera Permanente della Procura Europea in data *** resa ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 36 Reg. (UE) 2017/1939

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati.

N.B. Si sarà grati a codesto ufficio GUP se vorrà contattare l'ufficio scrivente (procuraeuropea.roma@giustiziacert.it) prima di fissare la data dell'udienza preliminare ed emettere il relativo decreto, in modo da consentire l'organizzazione del calendario delle udienze e delle missioni di servizio occorrenti per assicurare la necessaria partecipazione di un Procuratore Europeo Delegato all'udienza stessa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per indagini preliminari.

Data ***

IL PROCURATORE EUROPEO DELEGATO

6. TERMINATION OF THE INVESTIGATION REPORT

TERMINATION OF THE INVESTIGATION REPORT OF THE EUROPEAN DELEGATED PROSECUTOR PROPOSAL TO ADOPT A DECISION TO PROSECUTE

Articles 35 and 36 EPPO Regulation

Il Procuratore Europeo Delegato, Dott. ***,

Visto il Regolamento del Consiglio (EU) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 (“the EPPO Regulation”), in particolare gli articoli 35 e 36, e le Regole Interne della Procedura (IRP) adottate dal Collegio EPPO in data 12 ottobre 2020, in particolare l’articolo 56, Avendo considerato l’investigazione completata ex art. 35 Regolamento EPPO,

DISPONE QUANTO SEGUE

SOTTOPONE alla supervisione del Procuratore Europeo il seguente resoconto contenente un sommario del caso e una proposta di perseguire il caso n. ****.

Visto l’articolo 56(3) del IRP, quanto riportato e ogni osservazione che verrà fatta, sarà inoltrato dal Procuratore europeo alla Camera Permanente entro 10 giorni.

Visto L’articolo 36(1) del Regolamento EPPO, la Camera Permanente deciderà su questo entro 21 giorni.

REPORT

FATTI

Il Sig.re ****, rappresentante legale della società “*****”, effettuò una richiesta di ottenimento di fondi pubblici dal Piano Green Transition Fund, come disposto dal Piano Green Transition Fund, in supporto allo sviluppo sostenibile e digitale delle piccole e medie imprese, attraverso un fondo dedicato gestito dalla società ****.

In presentazione della richiesta, il sospettato presentava un bilancio falso della società, essendo tale documentazione una condizione al fine di poter accedere ai fondi UE.

Il danno finanziario causato agli interessi finanziari UE ammonta alla cifra di Eur. 100 milioni.

Il caso è stato scritto nel registro delle notizie di reato dall'Autorità italiana in data ****.

Qualificazione legale dell'offesa

La condotta segnalata rientra nell'ambito dell'art. 640 bis del codice penale italiano ("truffa aggravata con il conseguimento di erogazioni pubbliche"), punita con la detenzione da 2 a 7 anni.

Per maggiori dettagli, consultare gli allegati d'accusa.

Proposta di perseguimento

Le indagini hanno fornito tutti gli elementi necessari, richiesti dalla legge italiana, a portare il caso davanti alla Corte.

Su istruzione del Procuratore Europeo Delegato, la Guardia di Finanza ha raccolto tutta la documentazione rilevante da **** connesso alla richiesta di fondi pubblici.

Basandosi sui dati disponibili, è chiaro che il Sig.re **** fornì documentazione falsa per gli anni **** e non ha intrapreso nessuna delle attività finanziate.

Nel corso delle indagini, su richiesta di EPPO, il Giudice per le indagini preliminari di **** ha rilasciato un ordine di confisca di somma pari a Eur. ???, nei confronti del sospettato.

L'ordine è stato applicato dalla Guardia di Finanza, ma solo Eur 100 milioni sono stati trovati nelle disponibilità del sospettato.

Considerando tutti gli aspetti del caso, esiste una ragionevole previsione che il sospettato sarà condannato.

Non sono presenti altri elementi o evidenze che sembrano necessarie alle indagini, come previsto dall'art. 35 del Regolamento EPPO.

Time limits

Non sussistono scadenze temporali sotto la legge nazionale.

Conclusioni

Il Procuratore Europeo Delegato propone che la Camera Permanente adotti una decisione di perseguire il caso davanti la Corte nazionale competente.